



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2024/0000008
Prot. RM/2024/0001077
del 01/03/2024

DISPOSIZIONE

Oggetto: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, nel Comune di Roma in Via della Tenuta di S. Cecilia, 73, Società proponente: CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI srl.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo *“al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”*, in carica fino al 31 dicembre 2026;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato *“Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”* che:
 - al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario del Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114 comma 3 della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:
 - la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario del Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - al comma 3, fra l'altro, dispone che il Commissario Straordinario del Governo si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 1 del D.P.R. del 4 febbraio 2022 attraverso l'introduzione del comma 5-bis, che testualmente recita: *“Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale. Il Commissario può, inoltre, avvalersi di esperti e collaboratori esterni, da nominare ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
 - la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 429 del 22/12/2022 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di Convenzione tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e il Commissario straordinario del Governo per la gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, per la costituzione della struttura commissariale in avvalimento ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022”*;
 - la *“Convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, per la costruzione della struttura commissariale in avvalimento”*, prot. RM45 del 20/01/2023;
 - la Disposizione n. 1 del 23 Gennaio 2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e sulla base delle convenzioni stipulate con gli Enti avvalsi richiamate nelle premesse, denominata *“Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”*;
 - l'approvazione dello schema di *“Disciplina di dettaglio delle attribuzioni funzionali degli Enti avvalsi in relazione al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”* relativa alla suddetta Disposizione, prot. RM1473 del 19/06/2023;
 - la Disposizione n. 26 del 22 agosto 2023 *“Adeguamento organizzativo-funzionale della struttura commissariale in avvalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”*, prot. RM2255 del 23/08/2023.

Visti

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

la Delibera SNPA 67/2020 “*Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del d.lgs. N. 152/2006*”;

il Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021;

il Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022 “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”.

Viste le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione europea del 25 giugno 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

di fonte nazionale:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997*” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 31/01/2005 “*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*”;
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 concernente “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

- Decreto Ministeriale Ambiente del 29/01/2007 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*;
- Decreto Ministeriale Lavori pubblici del 14/01/2008;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente n. 22 del 14/02/2013 *“Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 *“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/UE”* e s.m.i.;
- Legge 116 del 11 agosto 2014 *“Capo II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea”*;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28/03/2018 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152 del 03/04/2006”*;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3058 del 12/02/2019;
- Legge 2 novembre 2019, n. 128 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”*;
- Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- Decreto legislativo n. 121 del 03/09/2020 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- D.M. Ambiente 22/09/2020, n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- D.M. Transizione Ecologica 27/09/2022, n. 152 *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006”*;

di fonte regionale:

- Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

- D.G.R. 222 del 25/02/2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e ideologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;
- D.G.R. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;
- D.G.R. 516 del 18/07/2008 “Recepimento decreti commissariali n. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07”;
- D.G.R. 755 del 24 ottobre 2008 “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005”. Revoca deliberazione Giunta regionale n. 4100/99 e s.m.i.;
- D.G.R. 239 del 17 aprile 2009 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005" e s.m.i.;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;
- D.G.R. 34 del 26 gennaio 2012 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- D.G.R. 536 del 15 settembre 2016 "Aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D. Lgs. 155/2010”;
- Deliberazione Giunta Regionale n° 5 del 17/01/2017 "*DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti”*”;
- D.C.R. n. 18 del 23/11/2018 “Approvazione dell’aggiornamento del Piano di tutela delle acque della Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs. 152/06”;
- Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 116 del 22/09/2020;
- Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G12876 del 03/11/2020 “Criteri tecnici da adottare per la definizione dei limiti autorizzativi del parametro "sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)", riferito alle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di conglomerati bituminosi che recuperano rifiuti”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13 “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”;

- D.C.R. n. 8 del 05/10/2022 “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA)”;
- D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”;

DATO ATTO CHE

il D.L. 50/22 (convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022) individua il Commissario straordinario del Governo per il Giubileo 2025 quale figura titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

PREMESSO CHE

la Società CICCHETTI APPALTI SRL, con sede legale in Via della tenuta di S. Cecilia, 73, 00163 Roma (RM), P.IVA 01854891007 e C.F. 07733380583, di seguito Società, ha inoltrato alla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione Impatto Ambientale l’istanza di “*Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015*”, acquisita al protocollo regionale 0409371 in data 27/04/2022, per l’intervento di “*Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla produzione di conglomerati bituminosi*”, sito nel Comune di Roma, localizzato in Via della tenuta di S. Cecilia, 73 00163 Roma (RM), corredata dalla relativa documentazione resa disponibile nel box dedicato: <https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-041-2022>;

VISTO CHE

“Il progetto riguarda l’aumento delle quantità recuperate in un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo sito nel Comune di Roma e in esercizio in virtù della richiesta di autorizzazione alla temporanea prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 concessa con la Determinazione della Direzione Regionale Ambiente n. G04851 del 22/04/2022.

Tale autorizzazione è stata concessa successivamente alle disposizioni del TAR Lazio (Sezione Quinta), con Ordinanza n. 1348/2022 pubblicata il 25/02/2022 che ha disposto il riesame della Determinazione n. G15184 del 07/12/2021 con la quale si archiviava l’istanza di P.A.U.R. (reg. progetti n. 22/2018) della precedente istanza presentata dalla CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI srl.

In particolare, con la determinazione del 22/04/2022 sopra citata è stata autorizzata la provvisoria prosecuzione dell’attività dell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso a GPL marca Bennighoven, già realizzato, ai sensi dell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 152/2006, nei limiti di cui all’AUA n. 2666 del 22/06/2016 emessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e revocata dalla medesima CMRC con atto protocollo n. 0200398 del 30/12/2021”;

CONSIDERATO CHE

nell’ambito del procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in data 23/05/2023, 17/10/2023 e 18/12/2023, si sono tenute rispettivamente la 1^a, la 2^a e la 3^a seduta della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006, nel corso delle quali sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni alla Società nonché sono state indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso;

dalla disamina della documentazione agli atti si evince che l’intervento in esame consiste nel rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per un “*Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla produzione di conglomerati bituminosi e produzione di materiali per rilevati e sottofondi stradali e costruzioni stradali e piazzali industriali*”, sito in Via della tenuta di S. Cecilia, 73 00163 Roma (RM), mediante operazioni R13-R5 di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. da effettuare sul codice EER 17.03.02 “*Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*”;

dalla documentazione e dai chiarimenti trasmessi dalla Società a riscontro di quanto richiesto nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi relativamente agli aspetti emissione in atmosfera è stato riscontrato quanto segue:

- i dati tecnici dell'impianto Benninghoven forniti dalla Società riguardano il modello TBA3000 in luogo del TBA4000 in dotazione presso l'impianto; a conferma di tale evidenza la Società, con le integrazioni del 21/12/2023 a riscontro del chiarimento richiesto nel corso della 3^a seduta di Conferenza di Servizi, ha dichiarato che *"L'impianto Benninghoven installato è il modello TBA 4000 ma viene utilizzato con potenzialità ridotta paragonabile alle specifiche del TBA 3000"*;
- non è stato prodotto il calcolo teorico o trasmessa opportuna certificazione analitica di impianto similare, corredata del calcolo di cui all'Allegato 1 Suballegato 2 del D.M. 05/02/98 o idonea documentazione attestante i valori richiesti dalla Società per la stima delle concentrazioni degli inquinanti al punto di emissione E1 e relativi alle condizioni di esercizio previste, necessaria al fine di stabilirne i relativi limiti di emissione, così come invece previsto dai vigenti disciplinari della CMRC per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO

dei seguenti pareri e note pervenuti per il progetto in esame:

- in data 23/05/2023 con prot. n. 0035356.U ARPA Lazio - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori - Unità Valutazioni Ambientali, ha espresso parere positivo con prescrizioni;
- in data 31/05/2023 con prot. n. 0027181-P la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ha espresso parere positivo con prescrizioni;
- in data 19/07/2023 con prot. n. 8386 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale ha espresso parere positivo con condizioni;
- in data 31/10/2023 con Determinazione Dirigenziale NA/328/2023 il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Valutazioni Ambientali - Servizio Valutazioni Ambientali Ufficio Valutazione Impatto Ambientale (VIA) - Impianti Gestione Rifiuti di Roma Capitale ha espresso parere positivo con prescrizioni;
- in data 19/02/2024 con prot. n. 30194 è pervenuto dalla CMRC - DIPARTIMENTO IV "Pianificazione strategica e Governo del territorio - SERVIZIO 1 - Urbanistica e attuazione del PTMG" il parere di compatibilità di cui all'art. 20, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e art. 4, comma 1, lett. c della L.R. 14/99;

RITENUTO

che l'operazione di gestione R13-R5 svolta in impianto sulla totalità dei rifiuti in ingresso pari a 200.000 t/a sarà finalizzata alla produzione di End of Waste costituita da granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 69/2018. Parte di detto granulato, pari a 80.000 t/a, sarà utilizzato per la produzione di miscele bituminose con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7) e un quantitativo pari a 120.000 t/a sarà destinato alla produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

di dover applicare i limiti emissivi stabiliti dall'Allegato 1 Suballegato 2 del D.M. 05/02/98 *"Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi"*, anche in riferimento ai chiarimenti del MATTM prot. 16293 del 05/10/2018 *"Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

di applicare per la determinazione del limite di emissione riferito al parametro COT quanto disposto con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G12876 del 03/11/2020 *"Criteri tecnici da adottare per la definizione dei limiti autorizzativi del parametro "sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)", riferito alle emissioni in atmosfera degli impianti di*

produzione di conglomerati bituminosi che recuperano rifiuti” considerando i dati contenuti nella campagna di misurazione condotta con il metodo UNI EN 12619:2013 (Rapporto di Prova del 03/05/2021) e trasmessa dalla Società con le integrazioni del 22/06/2023, mediante l'utilizzo del macchinario Benninghoven TBA 4000 di cui alla presente autorizzazione;

TENUTO CONTO CHE

l'area in esame sita in Via della tenuta di S. Cecilia, 73, distinta al Catasto di Roma al Foglio 751 p.Ile 146-482-572-573-574-575 ricade:

“nell'elaborato prescrittivo Sistemi e Regole, scala 1:10.000, nel Sistema insediativo – Città da ristrutturare – Tessuti nei Programmi integrati prevalentemente per attività, ed è ricompresa nell'ambito di un Programma Integrato – PRINT mun. XVI denominato “Monte Stallonara Nord”, di cui agli artt. 51, 52 e 53 delle NTA del PRG vigente;

nell'elaborato prescrittivo Rete Ecologica, scala 1:10.000 l'area oggetto dell'intervento non è interessata da alcuna Componente di cui all'art. 72 delle NTA di PRG;

nell'elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità non si evidenziano sull'area elementi presenti in Carta per la Qualità, di cui all'art. 16 delle NTA di PRG”,

e che, con il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., assumerà per la durata dell'attività la seguente destinazione: *“Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti – Infrastrutture Tecnologiche”, tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 106 comma 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008. In caso di mancata attuazione o di dismissione dell'impianto oggetto di autorizzazione, l'area relativa riassumerà, con apposito provvedimento di presa d'atto di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, la previgente destinazione urbanistica del suddetto P.R.G.;*

non avendo ravvisato elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il progetto in esame, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, è possibile procedere alla chiusura dei lavori della Conferenza nonché alla conclusione positiva del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

ai sensi della citata Disposizione n. 1 del 23 Gennaio 2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, congiuntamente all'approvazione del citato schema di *“Disciplina di dettaglio delle attribuzioni funzionali degli Enti avvalsi in relazione al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”* relativa alla suddetta Disposizione, prot. RM1473 del 19/06/2023, la Città metropolitana di Roma Capitale è stata individuata quale Ente avvalso e pertanto ha proseguito l'istruttoria per il presente procedimento;

tutto ciò premesso e considerato, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti,

DISPONE

- A. la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, con effetto di accoglimento dell'istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 dalla Società “CICCHETTI APPALTI SRL” ed acquisita dalla Città metropolitana di Roma Capitale nell'ambito dell'istanza di “Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006”, prot. regionale I.0409371 del 27/04/2022, e successive modifiche, per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla produzione di granulato di conglomerati bituminosi, localizzato in Via della tenuta di S. Cecilia, 73, 00163 Roma (RM);
- B. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. 239/2008 e per i motivi esposti nel considerato ed alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, il progetto presentato

dalla Società "CICCHETTI APPALTI SRL", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la sede operativa di Via della tenuta di S. Cecilia, 73, 00163 Roma (RM);

- C. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008, alla realizzazione delle opere previste, per i motivi esposti nel considerato ed alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, ed all'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato in Via della tenuta di S. Cecilia, 73, 00163 Roma (RM), in un'area distinta al Catasto di Roma al Foglio 751 p.lle 146-482-572-573-574-575, aventi superficie catastale pari a 24.445,65 mq e superficie utile dell'impianto che si estende su circa mq 22.457 di cui:

- coperti circa mq 2.000;
- scoperti circa mq 20.457,

da parte della Società:

Società	CICCHETTI APPALTI Srl
Sede Legale:	Via della tenuta di S. Cecilia, 73, 00163 Roma (RM)
Legale Rappresentante:	Martini Bruna
P.IVA:	01854891007
Cod. Fiscale:	07733380583

per le operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi;

- D. di stabilire che l'autorizzazione di cui alla lettera C è rilasciata in conformità agli elaborati progettuali, come dal presente provvedimento precisati, richiamati in premessa, ed in conformità all'elaborato "*Elaborato grafico Rifiuti*", datato 20/10/2023 (Allegato 1), che, allegato alla presente autorizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- E. di stabilire che l'autorizzazione di cui alla lettera C è concessa per un periodo pari ad anni 10 (dieci) (art. 208, comma 12, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.) dal rilascio del presente provvedimento;
- F. di autorizzare la Società Cicchetti Appalti Srl alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come rappresentato nell'elaborato "T. Emissioni" datato 20/10/2023 che allegato alla presente autorizzazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- G. di autorizzare ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 la Società "CICCHETTI APPALTI Srl" allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali dell'impianto nel "fosso di Santa Maria Nuova" nel rispetto della Tabella 3, Allegato 5 Parte Terza, del D.Lgs. 152/06, come rappresentato nell'elaborato "Elaborato grafico Scarichi idrici" datato 20/10/2023 che allegata alla presente autorizzazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
- H. di prendere atto che, per la gestione delle acque reflue domestiche degli edifici di pertinenza dell'impianto, si prevede lo smaltimento tramite rete fognaria pubblica con esito nell'impianto di depurazione di Massimina e che per detto scarico è già stato rilasciato nell'anno 2006 da parte di Acea Ato2 Spa l'Attestato di imbocco in fogna, come indicato nella Determina Esecutiva NA/328 del 31/10/2023 rilasciata da Roma Capitale;
- I. di prendere atto che l'approvvigionamento idrico avviene mediante acquedotto;

- J. di prendere atto che, secondo quanto dichiarato dalla Società, l'impianto Benninghoven TBA 4000 adibito alla produzione di conglomerato bituminoso verrà utilizzato a potenzialità ridotta e nelle condizioni previste con la presente autorizzazione;
- K. di prendere atto che l'area oggetto di autorizzazione è sita in Via della tenuta di S. Cecilia, 73, distinta al Catasto di Roma al Foglio 751 p.lle 146-482-572-573-574-575 e ricade "nell'elaborato prescrittivo Sistemi e Regole, scala 1:10.000, nel Sistema insediativo – Città da ristrutturare – Tessuti nei Programmi integrati prevalentemente per attività, ed è ricompresa nell'ambito di un Programma Integrato – PRINT mun. XVI denominato "Monte Stallonara Nord", di cui agli artt. 51, 52 e 53 delle NTA del PRG vigente" e pertanto l'intervento oggetto di autorizzazione costituisce variante urbanistica al vigente P.R.G., e che, con il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., assumerà per la durata dell'attività la seguente destinazione: "Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti – Infrastrutture Tecnologiche", tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 106 comma 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008. In caso di mancata attuazione o di dismissione dell'impianto oggetto di autorizzazione, l'area relativa riassumerà, con apposito provvedimento di presa d'atto di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, la previgente destinazione urbanistica del suddetto P.R.G.,

nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

L. OPERAZIONI DI GESTIONE AUTORIZZATE:

L'autorizzazione è rilasciata per le attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi. La Società svolge presso l'impianto in oggetto le seguenti attività di gestione dei rifiuti (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):

Operazione da R1 a R13	Descrizione dell'attività da svolgere
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 e R12
R5	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (End of Waste) ai sensi del D.M. 69/2018

TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI AUTORIZZATI IN INGRESSO

Codice EER	Descrizione	Quantità (t/anno)	Operazione di gestione
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	200.000	R13 - R5

Quantità giornaliera gestibile presso l'impianto (ton/giorno): 701,75

Quantità annuale gestibile presso l'impianto (ton/anno): 200.000

di cui pericolosi (ton): 0

di cui non pericolosi (ton): 200.000

Giorni di funzionamento annuo dell'impianto: 285

N° dipendenti previsti: 15.

Prodotti finiti conseguenti al processo di trattamento

End of Waste	Caratteristiche merceologiche secondo la normativa tecnica di settore	Quantità (t/anno)	Successivo invio

Granulato di conglomerato bituminoso (Prodotto secondo le procedure indicate dal D.M. 26 marzo 2018 n. 69)	Norma UNI EN 13108 (serie da 1-7)	80.000	Scopi specifici di cui al D.M. 69/2018: <ul style="list-style-type: none"> per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7)
	Norma armonizzata UNI EN13242	120.000	Scopi specifici di cui al D.M. 69/2018: <ul style="list-style-type: none"> per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
TOTALE		200.000	

BILANCIO DI MASSA

Rifiuti in entrata	200.000 ton/anno
Rifiuti in uscita verso recupero	0 ton/anno
End of Waste prodotte	200.000 ton/anno
Perdite di processo	0 ton/anno
Rifiuto smaltito esternamente	0 ton/anno
Rifiuto smaltito internamente	0 ton/anno
% rifiuti in uscita rispetto rifiuti in entrata	0 %

CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO ISTANTANEO

La capacità massima di stoccaggio presso l'impianto sarà pari a:

Operazione	Rifiuti pericolosi (ton)	Rifiuti non pericolosi (ton)	Totale (ton)
R13	0	15.000	15.000
D15	0	0	0
Totale	0	15.000	15.000

RIFIUTI AUTOPRODOTTI DALLA SOCIETÀ E NON DERIVANTI DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti autoprodotti dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, secondo quanto disciplinato dagli art. 183 c. 1 lett. bb) e 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in aree ad essi destinati.

Codice EER	Descrizione	Quantità (t/a)	Operazione successiva svolta presso terzi
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17	1	R13-R3
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	1	R13-R3
15.01.02	Imballaggi in plastica	~ 0,2	R13-R5
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	~ 0,2	R3-R5

19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 (Pulizia impianto di trattamento acque meteoriche di piazzale)	28	D15-D9
TOTALE		~ 30	

MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Produzione di granulato di conglomerato bituminoso per confezionamento di conglomerato bituminoso a caldo

Messa in riserva in Area A

Superata la fase di accettazione, il camion verrà condotto dall'addetto all'area adibita per la messa in riserva (R13) del rifiuto, denominata Area A, di circa 900 mq. Quest'area è ricavata su una porzione del piazzale esterno, adeguatamente pavimentata, delimitata con muretto di cemento alto circa un metro e dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche come riportato nel lay-out in allegato. Tale area potrà ospitare fino a 80.000 tonnellate nell'arco dell'anno. Il rifiuto è depositato in cumuli. La messa in riserva non necessita di essere irrorata, in quanto il rifiuto non è polverulento. Il volume utile di stoccaggio istantaneo sarà di circa 3.500 mc, equivalenti a circa 6.500 ton di rifiuto individuato dal codice CER 170302. La successiva attività di recupero (R5) per la produzione del granulato di conglomerato bituminoso avviene nella specifica Area E.

Il granulato di conglomerato bituminoso così prodotto è stoccato nelle specifiche Aree C, di superficie complessiva pari a circa 530 mq.

Di seguito è riportata la capacità produttiva annua delle miscele di conglomerato bituminoso prodotto a caldo mediante l'impianto Benninghoven TBA 4000 in situ, nonché le tipologie di miscele prodotte, con specificati i quantitativi (ton/anno) di ogni componente della miscela (granulato, inerti vergini, filler, bitume, eventuali additivi ecc.):

Conglomerato bituminoso	Produzione	Granulato Media 33%	Granulato Media 15%	Bitume Media 5%	Filler di Recupero Media 5%	Additivi	Inerti Vergini
	Ton./Anno	Ton./Anno	Ton./Anno	Ton./Anno	Ton./Anno	Ton./Anno	Ton./Anno
conglomerato bituminoso prodotto a caldo	235.750,00	77.797,50	0,00	7.521,55	7.521,55	214,00	142.695,40
conglomerato bituminoso antisdrucchiolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
conglomerato bituminoso alto tenore di vuoti	14.250,00	0,00	2.137,50	678,57	678,57	4,00	10.751,36
Totali	250.000,00	77.797,50	2.137,50	8.200,12	8.200,12	218,00	153.466,76

Produzione granulato di conglomerato bituminoso per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Messa in riserva in Area B

Superata la fase di accettazione, il camion verrà condotto dall'addetto all'area adibita per la messa in riserva (R13) del rifiuto, denominata Area B, di circa 1.200 mq. Quest'area è ricavata su porzione del piazzale esterno, adeguatamente pavimentata, delimitata con muretto di cemento alto circa un metro e dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche come riportato nel lay-out in allegato. Tale area potrà ospitare fino a 120.000 tonnellate nell'arco dell'anno. Il rifiuto è depositato in cumuli. La messa in riserva non necessita di essere irrorata, in quanto il rifiuto non è polverulento.

La successiva attività di recupero (R5) per la produzione del granulato di conglomerato bituminoso avviene nella specifica Area E.

Il granulato di conglomerato bituminoso così prodotto è stoccato nella specifica Aree D, di superficie complessiva pari a circa 200 mq.

PRINCIPALI APPARECCHIATURE E MEZZI UTILIZZATI

Nell'impianto sono previsti i seguenti impianti e macchinari:

- pesa;

- Vaglio mobile;
- Granulatore primario;
- Granulatore secondario;
- Pala meccanica gommata;
- Escavatore cingolato;
- Benninghoven TBA 4000;
- gruppo elettrogeno;
- serbatoio con distributore di gasolio;
- caldaia vaporizzazione GPL;
- deposito GPL.

MODALITA' DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO

La Società, al termine dell'attività o qualora non intervenga un nuovo atto di rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino del sito ed alla totale pulizia di tutti gli impianti e delle infrastrutture utilizzate presso l'insediamento.

Dovranno essere adottate modalità operative nelle disposizioni di legge vigenti ed in particolare:

- trasferimento di tutti i rifiuti stoccati presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;
- messa in sicurezza e smantellamento dei macchinari in seguito all'eventuale rimozione di residui presenti all'interno;
- lavaggio e pulizia dei contenitori entro cui sono stati stoccati i rifiuti;
- lavaggio e pulizia dei piazzali, e delle zone pavimentate di stoccaggio dove è avvenuto il contatto con i rifiuti.

Dell'avvenuto ripristino dovrà esserne data comunicazione alla Regione Lazio, alla CmRC e al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

GARANZIE FINANZIARIE

Tenuto conto di quanto contenuto nella D.G.R. 239/08, nella D.G.R. n. 239/09 e nella D.G.R. n. 5 del 17/01/2017, prima della messa in esercizio dell'impianto, per quanto autorizzato con il presente atto, la Società dovrà depositare a favore del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Piazza del Campidoglio, 1 Roma - le garanzie finanziarie di legge per un importo complessivo pari ad **€ 250.000/00**.

Gli importi delle garanzie finanziarie da prestare sono ridotti:

- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS);
- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Tale garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'istante dovrà presentare il certificato di collaudo delle opere realizzate nell'impianto e le garanzie finanziarie di legge.

Solo a seguito di tale presentazione il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rilascerà entro trenta giorni la presa d'atto, decorsi i quali si riterrà positivamente acquisita.

PRESCRIZIONI:

Tenuto conto dei seguenti pareri e note pervenuti nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015, per il progetto in esame:

- in data 23/05/2023 con prot. n. 0035356.U ARPA Lazio - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori - Unità Valutazioni Ambientali, ha espresso parere positivo con prescrizioni;
- in data 31/05/2023 con prot. n. 0027181-P la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ha espresso parere positivo con prescrizioni;
- in data 19/07/2023 con prot. n. 8386 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale ha espresso parere positivo con condizioni;
- in data 31/10/2023 con Determinazione Dirigenziale NA/328/2023 il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Valutazioni Ambientali - Servizio Valutazioni Ambientali Ufficio Valutazione Impatto Ambientale (VIA) - Impianti Gestione Rifiuti di Roma Capitale ha espresso parere positivo con prescrizioni,

fermo restando le prescrizioni impartite dall'Autorità regionale procedente nel PAUR, con il presente provvedimento si prescrive che la Società CICCHETTI APPALTI Srl dovrà, in particolare, avere cura di rispettare le seguenti prescrizioni riferite specificatamente alla gestione dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

1. rispettare quanto contenuto nel parere prot. n. 0027181-P del 31/05/2023 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, come di seguito riportato:

"... in relazione alla tutela paesaggistica questa Soprintendenza prescrive che vengano realizzate delle opere di mitigazione visiva e compensazione ambientale, volte a ottenere una riduzione dell'impatto visivo e paesaggistico dell'intervento in oggetto, un miglioramento complessivo delle visuali sull'area, fornendo al contempo una fascia tampone per l'impatto acustico e la diffusione di polveri e simili, nonché un contributo a parziale compensazione dell'artificializzazione dell'area, nell'ambito di un processo di recupero e riqualificazione della zona nel suo complesso.

Si dovrà pertanto procedere lungo i confini dell'area alla creazione di una fascia vegetazionale perimetrale, con la piantumazione di alberature di prima e seconda grandezza, inframmezzate da arbusti, di specie vegetali a composizione mista individuate tra quelle autoctone, a chioma densa e fogliame fitto (D.D. Regione Lazio G14103 del 17/11/2021), in quantità sufficienti a costituire una cortina frangivento stabile e una barriera visiva e acustica, con garanzia di attecchimento.

Considerato il potenziale archeologico dell'area entro cui ricade il lotto in esame, le attività di scavo per la piantumazione delle alberature andranno seguite da un professionista archeologo di comprovata esperienza con oneri a carico della Committenza.

Il nominativo del professionista archeologo incaricato e la data di inizio lavori dovranno essere comunicati al seguente indirizzo pec (ss-abap-rm@pec.cultura.gov.it) con un anticipo di almeno dieci giorni, onde consentire a questo Ufficio di programmare l'attività ispettiva.

Si fa presente che in caso di ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (d.lgs. 2004/42, art. 90), dovrà esserne fatta immediata segnalazione alla Scrivente..";

2. rispettare quanto contenuto nella Determina Esecutiva NA/328 del 31/10/2023 emessa da Roma Capitale, come di seguito riportato:

- *"..per quanto riguarda le emissioni di inquinanti normati, dovrà essere messa in atto ogni necessaria misura tecnico-gestionale di prevenzione/contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti (soprattutto di polveri), individuandole (e commisurandole alla fattispecie di impianto) facendo riferimento a quelle specificatamente indicate dal D. Lgs. n. 152/2006 (Parte I dell'Allegato V alla parte V) per le attività che comportano produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti;*

- *in merito alle misure di contenimento degli inquinanti emessi dai mezzi a servizio dell'impianto e di quelli adibiti al trasporto dei rifiuti/MPS da/per l'impianto stesso, dovrà essere garantito:*

- ✓ *l'impiego di mezzi a servizio dell'impianto aventi classe ambientale di omologazione tra quelle di più recente vigenza, assicurando altresì la loro manutenzione con una programmata frequenza;*

- ✓ *un piano di gestione dei flussi in ingresso/uscita dall'impianto tale che il transito dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti/MPS lungo le arterie stradali interessi fasce orarie di minor*

interferenza con il traffico veicolare locale insistente lungo le medesime arterie;

- *in relazione al monitoraggio semestrale delle polveri proposto dal Proponente, si chiede di predisporre uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale nell'ambito del quale, per le campagne di monitoraggio previste, vengano definiti:*
 - ✓ *gli inquinanti monitorati, precisando che per le polveri è necessario prevedere il rilevamento nelle diverse frazioni normate;*
 - ✓ *i parametri meteorologici rilevati;*
 - ✓ *i punti di campionamento e relativi criteri di individuazione, considerando tra i punti di campionamento anche quelli posti in prossimità dei recettori individuati dal Proponente;*
 - ✓ *la durata e la frequenza di monitoraggio: durata almeno settimanale e frequenza tale da interessare oltre alla stagione invernale anche quella estiva, quest'ultima in considerazione delle ricadute dovute soprattutto al risollevarimento delle polveri riconducibili alle condizioni di maggiore siccità;..*
- *effettuazione di una simulazione modellistica delle ricadute sul territorio circostante inserendo come dati di input al modello i dati emissivi misurati nella campagna di misura sopra indicata, tenendo presente altresì che i dati meteorologici da inserire in input al modello potranno essere richiesti ad A.R.P.A. Lazio per lo specifico sito di interesse;*
- *nel caso in cui dallo studio condotto emergesse, durante l'esercizio dell'impianto, un impatto ritenuto non accettabile sul territorio circostante ovvero in presenza di esposti da parte dei cittadini residenti nell'area limitrofa, per la valutazione degli impatti si dovrà procedere ad una rivalutazione dei sistemi adottati, integrando la simulazione della ricaduta con un monitoraggio rispondente alla norma EN 16841-1 o -2. A tal riguardo si demanda all'Autorità Competente ogni valutazione sull'eventuale necessità di prescrivere un Piano di gestione degli odori; ...*
- *la natura delle acque nere immesse nella pubblica fognatura non dovrà subire variazione rispetto a quanto dichiarato in fase autorizzativa nel 2006; in caso contrario si dovrà provvedere a darne comunicazione al Gestore del S.I.I., Acea Ato2 Spa, per eventuale nuova autorizzazione”;*

relativamente alla gestione delle acque reflue:

3. preso atto che attualmente lo scarico delle acque reflue avviene nel corpo idrico recettore “Fosso di Santa Maria Nuova” senza variazione di portata rispetto a quanto precedentemente autorizzato, e che in caso di aumento della portata di scarico delle acque meteoriche nel corpo idrico recettore dovrà essere acquisito il propedeutico parere favorevole dell'autorità idraulica competente;
4. preso atto che la Società gestirà le acque meteoriche di dilavamento come previsto nell’*“Elaborato grafico Scarichi idrici”* datato 20/10/2023 (Allegato 3) e che l'impianto di depurazione delle acque meteoriche è composto da un impianto comprensivo di dissabbiatore-disoleatore-sistema di accumulo con successivo trattamento di filtrazione, a valle del quale è presente il pozzetto fiscale PF1, e, sul bypass, da un sistema di trattamento in continuo costituito da dissabbiatore e disoleatore, a valle del quale è presente il pozzetto fiscale PF2;
5. lo scarico nel corpo idrico recettore “Fosso di Santa Maria Nuova”, dovrà essere effettuato nel rispetto, per entrambi i pozzetti fiscali PF1 e PF2, dei seguenti limiti tabellari:
 - a) tabella 3 all. 5 Parte Terza del D. Lgs.152/06;
 - b) devono essere assenti le sostanze pericolose, pericolose prioritarie (tab. 1/A lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e altri inquinanti chimici, di cui all'art. 34 c. 5 delle NTA all'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 23 novembre 2018 n. 18);
6. la Società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:
 - a) non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);
 - b) non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D.Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

- c) mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D.Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;
- d) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) mantenere in condizioni di efficienza l'impianto e, ove previsti, i dispositivi deputati al controllo ed al campionamento delle acque reflue;

7. la Società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) effettuare **annualmente** e conservare presso l'impianto, a partire dalla data di ritiro dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, certificato di analisi chimico-fisiche in originale, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata, ai pozzetti fiscali degli scarichi, vengono mantenute nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti;
- b) mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione;
- c) gestire le acque reflue domestiche dell'impianto nel rispetto di quanto previsto nella Determina Esecutiva NA/328 del 31/10/2023 rilasciata da Roma Capitale.

Si rammenta che la mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 Parte Terza comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto medesimo.

- relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- 8. per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini devono essere effettuate dall'ARPA Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Controlli" (di seguito ARPA Lazio), a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio, l'intervento dell'ARPA Lazio deve essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l'ARPA Lazio comunichi di non poter procedere all'esecuzione delle analisi è data facoltà alla società, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;
- 9. la Società dovrà comunicare al Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata" del Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune, alla Regione ed all'ARPA Lazio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- 10. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;
- 11. garantire l'accessibilità alle prese di campionamento in modo da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione, e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;
- 12. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006;
- 13. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;
- 14. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera così come previsto al comma 2.3 dell'allegato VI alla Parte V del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 15. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, fatte salve le fasi di avvio e di arresto degli impianti, il rispetto dei limiti di emissione e delle condizioni fissate con la presente autorizzazione;

16. sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione al Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti- Energia – Aree Protette" della Città metropolitana di Roma Capitale nel caso in cui si verificano anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;
17. eseguire sul punto di emissione autorizzato, **con cadenza annuale** e a carico della Società, le misure delle emissioni inquinanti, ed inoltrare al Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti- Energia – Aree Protette" della Città Metropolitana di Roma Capitale, via Giorgio Ribotta 41-43, 00144 Roma, **entro il 31 marzo di ogni anno**, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sui punti di emissione nell'anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere la data di esecuzione dell'autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le caratteristiche fisiche del camino (altezza, sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le caratteristiche fisiche dell'emissione misurata (portata, pressione, temperatura e velocità dei fumi), la concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l'impianto ha funzionato nell'anno di riferimento. Qualora il gestore della Società sia stato impossibilitato ad effettuare una misura, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli inquinanti autorizzati nell'anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili *proxy* utilizzate (ad esempio, quantità di prodotti finiti o semilavorati prodotti nell'anno, quantità di energia utilizzata nell'anno, quantità di materia prima utilizzata nell'anno). I certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro di cui alla prescrizione 29) e posti a disposizione degli organi di controllo;
18. rispettare le seguenti prescrizioni relative alle emissioni convogliate:

Emissione E/1*

(impianto produzione conglomerato bituminoso: forno essiccatore e torre di mescolazione, alimentato a GPL della potenza termica di esercizio di 19 MW)

A	portata normalizzata secca	Nm³/h	58000	UNI EN ISO
B	temperatura al punto di prelievo	°C	140	16911-1
C	polveri totali	mg/Nm³	10	UNI EN 13284-1
D	sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	mg/Nm³	15	UNI EN 12619
E	cloruro di idrogeno (HCl)	mg/Nm³	10	UNI EN 1911
F	fluoruro di idrogeno (HF)	mg/Nm³	1	UNI EN 10787
G	biossido di zolfo (SO₂)	mg/Nm³	50	UNI 14791
H	biossido di azoto (NO_x)	mg/Nm³	200	UNI 14792
I	Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) e Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	mg/Nm³	0,05	UNI EN 14385
L	Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	mg/Nm³	0,05	UNI EN 13211
M	Antimonio e i suoi composti, espressi come antimonio (Sb) Arsenico e i suoi composti, espressi come arsenico (As) Piombo e i suoi composti, espressi come piombo (Pb) Cromo e i suoi composti, espressi come (Cr) Cobalto e i suoi composti, espressi come cobalto (Co) Rame e i suoi composti, espressi come rame (Cu) Manganese e i suoi composti, espressi come manganese (Mn) Nichel e i suoi composti, espressi come nichel (Ni)	mg/Nm³	0,5	UNI EN 14385

	Vanadio e i suoi composti, espressi come vanadio (V) Stagno e i suoi composti, espressi come stagno (Sn)			
N	I.P.A.**	mg/Nm³	0,01	ISO 11338-1 11338-2
O	altezza punto di emissione	m	30	
P	sistema di abbattimento	Filtro a tessuto - Depolveratore con maniche di tessuto aramidico		

***i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17% così come previsto dall'Allegato I Parte III, della Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per gli impianti di essiccazione e si riferiscono alla quantità massima di granulato utilizzato nell'impianto e corrispondente ad un valore massimo del 35 % del totale del materiale lavorato;**

****gli idrocarburi policiclici aromatici come somma di: benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)antracene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene, benzo(j)fluorantene, dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene;**

dovrà essere effettuata per il punto di emissione E/1 una campagna di misurazioni per la verifica degli effettivi valori emissivi relativi al parametro COT entro 3 mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto e condotta secondo le modalità indicate con nota prot. n. 32901 del 03/03/2021 della CmRC;

i dati ottenuti dovranno essere comunicati al termine della suddetta campagna di misurazioni al Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti- Energia – Aree Protette" della Città Metropolitana di Roma Capitale e dovranno essere corredati delle relative certificazioni analitiche e dei calcoli di cui all'Allegato 1 suballegato 2 al D.M. 05/05/1998;

Emissione E/2

(caldaia alimentata a GPL per la vaporizzazione del GPL della potenza termica di 253 kW)

rientra nei casi previsti dalle attività in deroga con emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06, Parte V di cui al punto dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

19. il gruppo elettrogeno, alimentato a benzina, di potenza termica nominale di 3kW adibito all'alimentazione di emergenza delle utenze antincendio e delle luci di emergenza del piazzale (funzionamento previsto inferiore alle 500 (cinquecento) ore annue) rientra tra gli impianti e le attività in deroga di cui al comma 1 dell'art. 272, Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. lett. hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
20. gli impianti devono essere alimentati con i combustibili previsti dalla Parte V, Titolo III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. È vietata l'utilizzazione di: oli combustibili pesanti, se il loro tenore di zolfo supera lo 0,3% in massa e di gasoli, se il loro tenore di zolfo supera lo 0,1% in massa;
21. ai sensi dell'art. 6 e dell'Allegato 1 delle Norme tecniche di attuazione di cui all'aggiornamento del "Piano di risanamento della Qualità dell'Aria" della Regione Lazio approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 8 del 05/10/2022 (pubblicata sul B.U.R.L. n.88 del 25/10/2022), ad eccezione degli impianti di emergenza/riserva (ad es. gruppi elettrogeni) purché questi non funzionino per più di 500 (cinquecento) ore l'anno:
 - gli impianti di combustione di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per la classe di potenza termica dei quali non sono esplicitamente indicati i limiti di emissione nella Parte V, Allegato 1, parte III del D.Lgs. 152/2006, dovranno rispettare i limiti che a parità di combustore, combustibile e periodo di installazione vengono prescritti dal decreto stesso alla classe di potenza immediatamente superiore;

- i punti di emissione dovranno rispettare l'altezza di 7 metri dal suolo;

22. ai fini dell'attivazione dello stabilimento, dovrà essere comunicato al Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti- Energia – Aree Protette" della Città metropolitana di Roma Capitale e all'ARPA Lazio, quanto segue:

messa in esercizio	Nei successivi 30 giorni dalla data della presentazione del collaudo , con un anticipo di 15 giorni, la data della messa in esercizio degli impianti dello stabilimento
messa a regime	Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto , con un anticipo di 5 giorni, la data fissata per la messa a regime degli impianti dello stabilimento; dopo 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime dovranno essere comunicati i dati relativi alle emissioni, il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata realizzando tre campionamenti come da art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/06, Parte V s.m.i.

23. eventuali proroghe alla data di messa a regime del punto di emissione, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza all'ARPA Lazio;

24. nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione imposti nella presente autorizzazione per il camino sopra menzionato, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata", del Dipartimento III, della Città metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio, indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli impianti nei limiti imposti;

25. comunicare, al Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata", del Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio, entro 24 ore, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;

26. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'impianto entro le 8 ore successive all'evento deve darne comunicazione al Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata", del Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;

27. i camini ed i punti di emissione dovranno essere immediatamente identificati con la numerazione adottata nella presente autorizzazione, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;

28. in ottemperanza a quanto previsto dalle Norme tecniche di attuazione di cui all'aggiornamento del "Piano di risanamento della Qualità dell'Aria" della Regione Lazio approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 8 del 05/10/2022 (pubblicata sul B.U.R.L. n.88 del 25/10/2022), all'Allegato 1 "*Requisiti tecnici dei camini degli impianti*" punto 1):

- i camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- non sono ammessi camini aventi porzione terminale orizzontale o sezioni di sbocco a parete;
- le bocche dei camini situati a distanza inferiore a 50m da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo dell'apertura più alta;

29. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi alle ore di funzionamento per anno del gruppo elettrogeni di emergenza e ai controlli analitici discontinui

previsti nell'autorizzazione, i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

30. rispettare le seguenti prescrizioni relative alle emissioni diffuse:

- a) la Società dovrà conformarsi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. *“emissioni di polveri provenienti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti”*;
- b) l'insediamento dovrà essere dotato di un impianto di irrigazione a pioggia come da progetto presentato da tenere sempre in perfetta efficienza, installato lungo il perimetro e sui piazzali;
- c) le strade di accesso all'insediamento produttivo dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;
- d) i macchinari mobili utilizzati per le attività di vagliatura e frantumazione dovranno essere adeguatamente carenati e/o dotati di sistemi di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri in corrispondenza delle tramogge di carico, vaglio, sottovaglio e dei nastri trasportatori;
- e) i macchinari devono essere mantenuti in efficienza e buona funzionalità attraverso operazioni di manutenzione periodica;
- f) per limitare la dispersione di polveri durante le operazioni di trasferimento degli inerti nelle tramogge dei predosatori si dovrà provvedere alla loro umidificazione lungo il percorso o alla predisposizione di idonea copertura delle tramogge e dei nastri trasportatori;
- g) la viabilità interna, le aree pavimentate, i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- h) durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico) si dovrà mantenere un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
- i) la movimentazione degli automezzi dovrà avvenire con cassoni coperti da appositi teloni al fine di limitare al massimo il trasporto di polveri;
- j) lungo il perimetro dell'impianto dovranno essere realizzate barriere frangivento onde limitare l'eventuale dispersione di polveri verso l'esterno e l'altezza dei cumuli non dovrà superare il limite superiore della recinzione dell'intero insediamento;

31. garantire il rispetto di quanto dichiarato nella relazione tecnica - Rev. Dicembre 2023 agli atti, relativamente al *“Silo deposito prodotti finiti”* laddove si afferma che: *“Il conglomerato prodotto può essere riposto in sili di deposito in attesa di essere prelevato per l'utilizzo. Il carico è effettuato tramite una navetta a traslazione orizzontale. Il silo è posto sotto il mescolatore (versione a torre); tutto il modulo navetta è infatti cofanato e mantenuto in depressione per evitare gli svaporamenti che si generano allo scarico del mescolatore”*;

32. per quanto riguarda l'impatto olfattivo si ritiene opportuno effettuare **ed inviare ad Arpa Lazio**, entro un anno successivo al rilascio del PAUR, nei periodi di massima attività dell'impianto, una nuova campagna di misura, in corrispondenza delle sorgenti olfattive già individuate dal Proponente come maggiormente significative e rielaborare, con i dati emissivi misurati, lo studio di dispersione al fine di confermare gli esiti dello studio in atti;

33. dovrà essere effettuata una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non;

34. per quanto riguarda la proposta di monitoraggio semestrale delle Polveri da parte del Proponente, si specifica che lo stesso dovrà prevedere la determinazione della concentrazione oraria di PM10 e PM 2,5 con una metodologia conforme al D.lgs. 155/2010, in prossimità dei recettori individuati dal Proponente. Durante l'esercizio dell'impianto si richiede di svolgere **ed inviare ad Arpa Lazio** due campagne bisettimanali nel periodo da dicembre a febbraio, poiché più critico dal punto di vista della qualità dell'aria. Il monitoraggio dovrà consentire il confronto con i valori limite previsti dal D.Lgs. 155/2010, onde attuare eventuali interventi di mitigazione immediati e “calibrati”, quali ad esempio la realizzazione di barriere protettive di altezza idonea intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere posti nella direzione dei recettori;

35. tenuto conto che l'attività proposta (*Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati*) ricade nella fattispecie di cui alla *“Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno”* del *“Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione*

dell'articolo 272-bis del dlgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni" la Società dovrà adottare tutte le misure, le modalità operative e gli accorgimenti, atti ad impedire inconvenienti odorigeni ai sensi dell'articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs n. 152/06, tenuto conto di quanto disciplinato nel citato D.M. n. 309 del 28 giugno 2023;

- relativamente alla gestione dei rifiuti:

36. gestire i rifiuti così come illustrato nella planimetria "Elaborato Grafico Rifiuti" (Allegato 1);
37. esporre una tavola planimetrica rappresentativa della organizzazione complessiva dell'impianto, al fine di consentire agli Enti preposti un agevole controllo dell'impianto; in particolare devono essere evidenziate la dislocazione dei parcheggi, degli uffici, delle aree di stoccaggio, di manovra, dei dispositivi di sicurezza (sistemi antincendio), dei sottoservizi dedicati alla raccolta delle acque di dilavamento nonché la collocazione dell'impianto di depurazione ed abbattimento polveri;
38. il lay-out dell'impianto dovrà essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
39. l'impianto dovrà essere interamente delimitato ed a uso esclusivo della Società, con idonea recinzione su tutto il perimetro; la viabilità interna all'impianto deve essere ben segnalata e di facile lettura; dovranno essere identificati i percorsi pedonali e quelli veicolari, nonché gli spazi destinati al parcheggio delle autovetture;
40. assicurare costantemente un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
41. differenziare in modo chiaro, con apposita cartellonistica indelebile, utilizzando anche segnaletica a terra, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti, distinti per categorie omogenee, indicando i codici EER dei rifiuti, le relative operazioni di gestione svolte e le principali norme di sicurezza;
42. il settore di conferimento dei rifiuti deve essere distinto da quello di messa in riserva e dalle zone di deposito delle End of Waste;
43. procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti nell'area di conferimento ed alla pulizia delle aree di transito;
44. le aree destinate al deposito delle sostanze od oggetti (ex MPS) dovranno essere opportunamente contrassegnate e separate dalle aree di gestione dei rifiuti; in particolare si dovrà evitare miscelazione anche accidentale con i rifiuti mediante utilizzo di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o idonee distanze;
45. i rifiuti autoprodotti dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, secondo quanto disciplinato dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in aree ad essi destinati;
46. deve essere messa in opera ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad evitare la diffusione di emissioni maleodoranti, di rumori, di polveri, la dispersione di materiali leggeri quali carta e plastica, ed il deterioramento delle condizioni ambientali ed igienico sanitarie dell'impianto;
47. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21/01/2019; in particolare qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento dovranno essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 6 metri, o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento;
48. richiedere, per il codice EER non pericoloso in ingresso all'impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e del Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
49. produrre, per il codice EER non pericoloso in uscita dall'impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n.

1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

50. caratterizzare i rifiuti in uscita dall'impianto destinati allo smaltimento, che dovranno fare riferimento alla vigente normativa di settore;
51. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
52. effettuare ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 148/98 le debite annotazioni sui registri di carico e scarico adeguandosi a quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59 nelle tempistiche previste dallo stesso;
53. verificare la conformità del rifiuto in ingresso rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzativo nonché effettuare controlli, anche a campione, sugli stessi;
54. relativamente alla produzione di End of Waste la Società dovrà ottemperare a quanto disciplinato dal D.M. 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso che dovrà:
 - essere utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;
 - rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
 - risultare conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018.

Inoltre la Società dovrà:

55. verificare, successivamente alla messa a regime, avvalendosi di tecnico competente in acustica ambientale, i livelli di rumore post-operam preventivamente stimati. In caso di difformità da quanto preventivamente stimato la Società dovrà presentare, ai sensi della L. R. Lazio n. 18/01, al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nuova documentazione di impatto acustico ambientale attestante gli interventi di bonifica acustica posti in essere, corredata di quanto necessario per consentire all'Ufficio competente comunale di esprimere il parere di competenza;
56. considerato che l'impianto è già attualmente in esercizio con altra attività simile e vista la configurazione prevista al termine del presente iter, il Proponente proceda ad effettuare un monitoraggio almeno con cadenza annuale nei periodi di esercizio maggiormente impattanti dal punto di vista acustico per l'area abitativa in prossimità del sito di impianto; ogni livello riscontrato venga arrotondato a 0,5 dB e accompagnato dall'incertezza di misura con la relativa regola decisionale applicata, ai sensi della norma di "buona tecnica" UNI TR 11326-1:2009 e norma UNI TS 11326-2:2015, ai fini del confronto con i valori limite normativi.
57. al prossimo fermo impianto programmato, debba essere nuovamente calcolato il livello di emissione dell'impianto, ai sensi della norma UNI 10855:1999, sia ai confini di proprietà che presso i recettori individuati, confrontandolo con i limiti di emissione diurno e notturno;
58. le nuove misurazioni tengano in considerazione, oltre alle sorgenti sonore già citate, anche la rumorosità dovuta al traffico indotto dai mezzi di conferimento in ingresso e in uscita dallo stabilimento, di cui non si è tenuta traccia nella relazione di impatto acustico;
59. non apportare modifiche all'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008;
60. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta delle acque piovane;
61. consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti; in particolare, la Società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
62. in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informare immediatamente il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, la Regione Lazio, l'Arpa Lazio, Roma Capitale nonché l'ASL competente per territorio e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori

eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone la Città metropolitana;

63. sottoporre a periodici interventi di manutenzione, secondo il programma che la Società adotta per il presente impianto, tutti i macchinari, le linee di produzione, l'impianto di depurazione delle acque reflue e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali;
64. garantire nell'esercizio dell'impianto il rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. durante tutte le fasi di realizzazione ed esercizio, al fine di ridurre i rischi per gli addetti ai lavori;
65. garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
66. dotare i lavoratori operanti nell'impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali. Gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
67. garantire l'attuazione di tutte le misure necessarie a non arrecare nocimento agli insediamenti più prossimi con la diffusione di rumori, polveri o esalazioni, incrementando le misure di mitigazione esistenti e proposte qualora non risultassero sufficienti;
68. prima della messa in esercizio la Società dovrà presentare, a firma del Rappresentante Legale, la documentazione in originale attestante il permanere dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge sia in capo alla Società che al Direttore Tecnico;
69. rispettare la normativa antincendio;
70. attuare tutte le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi anche in relazione alla Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019;
71. i mezzi d'opera ed eventuali serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altre sostanze dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali, i serbatoi inoltre dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche;
72. dovranno essere bagnati periodicamente o coperti con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
73. dovranno essere pulite le ruote dei veicoli in uscita dall'impianto e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
74. dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h);
75. dovranno essere innalzate barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli;
76. dovrà essere previsto lo spegnimento di mezzi e macchine operatrici durante le fasi di non utilizzo;
77. contestualmente alla trasmissione del collaudo delle opere realizzate la Società dovrà fornire documentazione attestante di:
 - a) aver dato seguito agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) aver ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi in quanto il progetto in esame ricade nelle attività n. 12.3.C, 74.3.C, 74.2.B, 4.5.B, 49.2.B, 13.1.A di cui al D.P.R. n. 151/2011, per l'impianto così come approvato con il presente provvedimento;
 - c) aver aggiornato la visura camerale includendo l'attività di gestione rifiuti tra quelle svolte dalla Società;
 - d) aver ottemperato alle prescrizioni previste dal PAUR per la realizzazione dell'impianto oggetto della presente autorizzazione.

Solo a seguito della presentazione della suddetta documentazione il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rilascerà entro trenta giorni la presa d'atto, decorsi i quali si riterrà positivamente acquisita.

La Società dovrà attenersi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e quanto indicato dalla

Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3058 del 13.02.2019.

Ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, almeno 180 giorni prima della scadenza della presente autorizzazione, la Società dovrà presentare apposita domanda di rinnovo.

Le modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato nei progetti approvati, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, devono essere preventivamente autorizzate; le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le prescrizioni di cui sopra potranno essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile nonché alla situazione ambientale locale.

In autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.

Le prescrizioni della presente autorizzazione potranno essere modificate, prima del termine di scadenza, e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

La violazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento può comportare la sospensione o la revoca dell'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 c. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le variazioni del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento la Società e per essa il proprio Legale Rappresentante dovrà attenersi alla normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente atto è rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008 e non esonera la Società dall'acquisizione di altre autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari al corretto svolgimento dell'attività in questione.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Il presente provvedimento sarà consegnato alla Società e comunicato alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio, a Roma Capitale, all'ASL RM3, al Servizi 1 Dipartimento III della CmRC ed al Catasto dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208 comma 17-bis del D.Lgs. 152/06, attraverso il Catasto telematico di cui all'art 189 del D.Lgs. 152/06 e secondo gli standard concordati con ISPRA per i relativi adempimenti di competenza, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025> e trasmessa, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica
2025

Roberto Gualtieri